

Capitolo quarto AREA GENITORI

ART. 23 ACCESSO DEI GENITORI O FAMILIARI AI LOCALI SCOLASTICI

1. Durante le lezioni i genitori possono accedere alla scuola:
 - per accompagnare il figlio in ritardo;
 - per prelevarlo in caso di uscita anticipata o di malore;
 - per conferire con i docenti e/o il Dirigente Scolastico durante l'orario di ricevimento su appuntamento.
2. Viene garantito l'accesso alle classi solo alle persone espressamente invitate a collaborare con gli insegnanti, sotto piena responsabilità di questi ultimi, ai fini di un'integrazione dell'attività didattica, previa comunicazione al D.S.
3. Non è consentito ai genitori o ai familiari accedere alla scuola in orario scolastico per portare agli allievi eventuale materiale dimenticato (libri, quaderni, scarpe o tute per ed.fisica, cartelline con il materiale per disegnare, merende e/o alimenti..).
4. Non è concesso ad alcuno colloquio all'entrata e all'uscita, momento in cui l'insegnante è impegnata nel vigilare la classe/sezione. Per eventuali problematiche potrà essere concordato con le docenti un giorno per espletare il colloquio. Durante l'anno saranno possibili giorni programmati a tale scopo e di cui preventivamente le famiglie saranno messe al corrente tramite comunicazione sul sito della scuola.
5. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse e Intersezione non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio: né il personale insegnante né i collaboratori scolastici possono esercitare la necessaria sorveglianza in quanto impegnati in altre funzioni.
6. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all'interno dell'edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.